

In considerazione di detta particolare natura del finanziamento, accordato in aggiunta all'importo di L.100 milioni messo a disposizione del consorzio per l'anno XIX, il Consiglio ritenne di stabilire le condizioni seguenti:

1°) tasso d'interesse del 6%, anzichè del 5,50% praticato per i mutui normali a favore degli Istituti Case popolari;

2°) durata dell'ammortamento in anni 30, anzichè in anni 35, come, a partire dall'anno XVIII, viene accordato agli Istituti case popolari, per i mutui concessi tramite Consorzio;

3°) diritto di commissione dello 0,50%, e cioè nella misura eccezionale adottata per i soli mutui a favore degli Istituti case popolari.

Conosciute le condizioni di cui sopra, l'Istituto case popolari di Roma ha richiesto, in un primo tempo, la riduzione del tasso dal 6% a quello del 5,75%. Tale richiesta non è stata peraltro accolta dall'Istituto, il quale ha fatto presente il carattere speciale dell'operazione deliberata dal Consiglio in via del tutto eccezionale.

L'Istituto case popolari ha allora interessato della pratica il Consorzio nazionale, il quale - in considerazione del fatto che le case, da finanziarsi col mutuo in oggetto, saranno destinate alle categorie di operai meno abbienti della capitale, nonchè in considerazione dell'alto fine sociale perseguito dagli Istituti per le case popolari - ha ripetutamente fatto presente la opportunità che l'Istituto voglia in parte modificare le condizioni precedentemente fissate, riducendo dal 6% al 5,50% il tasso di interesse e portando invece da 30 a 35 anni la durata del periodo di ammortamento.

Quanto sopra il Direttore Generale porta a conoscenza del Comitato e del Consiglio perchè vogliano decidere se la richiesta del Consorzio possa essere accolta, ovvero debbasi insistere per il mantenimento delle condizioni in un primo tempo stabilite.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso contrario le richieste modificazioni